



③

# Il Ministro dell' Economia e delle Finanze

Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;

Visto l'articolo 2, comma 13, lettera b), del citato decreto legge n. 138 del 2011, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 del medesimo articolo 2 del suddetto decreto legge n. 138 del 2011;

Visto l'articolo 2, comma 14, del citato decreto legge n. 138 del 2011, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 del medesimo articolo 2 del suddetto decreto legge n. 138 del 2011;

Visto l'articolo 2, comma 23, del citato decreto legge n. 138 del 2011, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 del medesimo articolo 2 del suddetto decreto legge ai fini della determinazione dei redditi di cui alla lettera g-quater) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi;



Visto l'articolo 2, comma 27, del citato decreto legge n. 138 del 2011, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, le modalità di determinazione della parte dei redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater) del testo unico delle imposte sui redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011, tenendo conto dell'ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi e del tempo intercorso tra pagamento dei premi e corresponsione dei proventi;

Visti gli articoli 24 e 56 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Ritenuta la necessità di dare esecuzione alle disposizioni contenute nel predetto decreto legge n. 138 del 2011;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### **Determinazione della quota dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio riferibile alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici**

1. I proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano riferibili, agli effetti dell'articolo 26-quinquies, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del citato testo unico in proporzione alla percentuale media dell'attivo dei predetti organismi investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1 del medesimo articolo 26-quinquies e ai commi 1 e 2 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nei titoli medesimi.

2. I proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 ovvero assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono



inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del citato testo unico si considerano riferibili, agli effetti dell'articolo 10-ter, comma 2-bis, della legge 23 marzo 1983, n. 77, alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista sopra menzionata in proporzione alla percentuale media dell'attivo dei predetti organismi investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1 dell'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 10-ter, nei titoli medesimi.

3. La percentuale media di cui ai commi 1 e 2 è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni, ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. In caso di fusione la percentuale media è determinata tenuto conto della somma dei valori risultanti dai predetti prospetti degli organismi di investimento oggetto dell'operazione.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la determinazione delle perdite derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo del risparmio ivi individuati.

5. I proventi che si considerano riferibili, ai sensi dei commi precedenti, alle obbligazioni e agli altri titoli ivi indicati sono soggetti alla ritenuta del 20 per cento di cui al comma 3 dell'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nel limite del 62,5 per cento del loro ammontare. Le perdite che si considerano riferibili, ai sensi dei commi precedenti, alle obbligazioni e agli altri titoli ivi indicati possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare.

6. I criteri di cui ai commi precedenti si applicano anche alle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio inseriti in gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

## **Articolo 2**

**Determinazione della quota di redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici e modalità di determinazione del regime transitorio**



1. I redditi di cui alla lettera g-quater) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, da assoggettare alla ritenuta del 20 per cento, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 o a imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono assunti al netto del 37,50 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del citato testo unico. Tali proventi sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito nei titoli medesimi direttamente o indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1 dell'articolo 26-quinquies del decreto n. 600 del 1973 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. La percentuale è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione assicurativa nella quale è inserito il contratto o, in mancanza, sulla base dell'ultimo rendiconto approvato. Ove per tale gestione non sono previsti rendiconti di periodo, la percentuale stessa è determinata sulla base di altra registrazione o documentazione prevista dalla regolamentazione assicurativa, mediante metodi applicati costantemente nel tempo. Le disposizioni dei periodi precedenti si applicano anche ai redditi di cui alla lettera g-quinquies) del citato articolo 44.

2. Per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, la parte di reddito riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o di acquisto e il 31 dicembre 2011, soggetta a ritenuta o ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento, è pari alla differenza tra il valore della riserva matematica a tale data e i premi versati fino alla stessa data.

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai redditi dovuti dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazioni di servizi, percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato, qualora sia determinabile, sulla base di idonea documentazione analoga a quella prevista dalla normativa italiana, la composizione degli attivi a copertura delle riserve e sia fornita una specifica certificazione al percipiente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 DIC. 2011

IL MINISTRO



## Relazione illustrativa

L'articolo 2, comma 7, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo prevede che la nuova aliquota di tassazione del 20 per cento non si applica sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria derivanti, tra l'altro, da obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati, nonché da titoli pubblici emessi dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni attualmente contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (cosiddetta white list). Tali redditi restano quindi tassati al 12,50 per cento.

In considerazione di ciò, il decreto legge in esame ha introdotto specifiche disposizioni volte ad evitare una penalizzazione per le forme di investimento indiretto rispetto a quelle dirette, relativamente alla previsione dell'applicazione della minore aliquota (12,50 per cento) rispetto alla nuova (20 per cento) sugli interessi dei titoli pubblici italiani ed esteri. In tal senso, è stato previsto il modo per far recuperare ai soggetti partecipanti agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) sia di diritto italiano che di diritto estero ed ai piani assicurativi la suddetta differenza di aliquota.

In particolare, per quanto concerne gli OICR viene disposto, ai commi 13 e 14 del citato articolo 2, che i proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ai suddetti organismi di investimento sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del suddetto decreto legge n. 138 del 2011.

Analogamente, per quanto concerne i piani assicurativi, il comma 23 dell'articolo 2 del decreto legge n. 138 del 2011 riconosce la minore tassazione dei proventi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di cui alla lettera g-quater) dell'articolo 44, comma 1, del TUIR, attraverso la riduzione della base imponibile determinata in funzione della quota dei proventi riferibili ai titoli pubblici ed equiparati, ferma restando la ritenuta del 20 per cento applicata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 482 del 1985 o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

In entrambe le fattispecie, sia i soggetti partecipanti agli OICR sia gli assicurati beneficiano indirettamente della minore tassazione dei proventi di tali titoli, al pari dell'investimento diretto negli stessi titoli.



Le modalità di individuazione delle suddette quote sono demandate, per espressa previsione normativa, ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In attuazione di tale disposizione è stato quindi predisposto il presente decreto.

L'articolo 1 del decreto stabilisce il criterio per l'individuazione della quota di proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto italiano ed estero che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati nonché alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella c.d. *white list* la cui tassazione, in caso di investimento diretto, è pari al 12,50 per cento.

Il criterio individuato è forfetario di tipo patrimoniale ed attribuisce rilevanza all'ammontare dell'attivo degli OICR investito nei suddetti titoli. In particolare, è stabilito che la quota dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti organismi riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri è determinata in proporzione alla percentuale media dell'attivo (al netto dell'eventuale residuo risparmio d'imposta) investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento, nei titoli medesimi. Tale percentuale è calcolata sulla base degli ultimi due prospetti contabili (semestrali o annuali) redatti entro la fine del semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni. In buona sostanza, la percentuale media varia ogni semestre solare ed è calcolata utilizzando i due prospetti contabili più recenti tenuto conto dei tempi di approvazione e di diffusione degli stessi. Per i fondi che redigono esclusivamente il prospetto annuale, la percentuale media è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti annuali.

Per i fondi di nuova costituzione, nel caso in cui abbiano redatto un solo prospetto, la percentuale è determinata sulla base di tale prospetto; nel caso in cui non abbiano redatto alcun prospetto, i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi saranno soggetti alla ritenuta del 20 per cento per il loro intero ammontare. In caso di fusione tra fondi la percentuale è calcolata sulla base delle somme dei valori risultanti dai predetti prospetti dei fondi partecipanti all'operazione.

Il comma 4 dell'articolo 1 precisa che lo stesso criterio deve essere utilizzato anche per la determinazione delle perdite derivanti dalla partecipazione ad OICR.

Il comma 5 prevede che i proventi che si considerano riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri sono, comunque, soggetti alla ritenuta del 20 per cento, ma nel limite del 62,5 per cento del loro ammontare. Parimenti le perdite che si considerano riferibili ai predetti titoli possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di natura finanziaria per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare.

Il comma 6 precisa che le regole dettate dai commi precedenti si applicano anche alle quote o azioni inserite in gestioni individuali di portafoglio.



Relativamente ai redditi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di cui alla lettera g-quater) dell'articolo 44, comma 1, del TUIR, l'articolo 2 del decreto stabilisce che il criterio per l'individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile è forfetario di tipo patrimoniale ed attribuisce rilevanza alla percentuale dell'attivo investito nei suddetti titoli rispetto al totale dell'attivo riferibile alla gestione assicurativa nella quale è inserito il contratto.

Detta percentuale è rilevata con cadenza annuale sulla base dei rendiconti di periodo delle gestioni assicurative, tenuto conto dei tempi di aggiornamento dei sistemi informativi, e, ai fini della tassazione della prestazione, si dovrà assumere la media semplice delle percentuali disponibili relative a ciascuno degli anni di durata del contratto.

Qualora il rendiconto di periodo non sia previsto dalla normativa, la percentuale stessa sarà determinata sulla base di altra registrazione o documentazione prevista dalla regolamentazione assicurativa, mediante metodi applicati costantemente nel tempo.

Nel caso in cui tra gli attivi (inseriti nel fondo interno assicurativo ovvero quale collegamento diretto) vi siano quote o azioni di OICR, occorre considerare, ai fini della determinazione della percentuale dell'anno, anche l'investimento indiretto in titoli pubblici, cioè quello effettuato dall'OICR che ha emesso le quote o azioni possedute dalla compagnia, per la quota parte (riferibile alla gestione assicurativa) degli attivi pubblici nonché di tutti gli attivi investiti dall'OICR. Nell'ipotesi in cui la data di rendicontazione della gestione interna non corrisponda a quella dell'OICR si considererà l'ultima disponibile precedente a quella relativa alla gestione assicurativa nella quale è inserito il contratto.

Per i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale di cui alla lettera g-quinquies) dell'articolo 44, comma 1, del TUIR, l'individuazione della componente riferibile ai titoli pubblici va effettuata con i medesimi criteri applicabili ai redditi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

Con il medesimo articolo 2 del decreto sono stabilite le modalità di determinazione della parte dei redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater) del testo unico, in attuazione delle disposizioni transitorie contenute nel comma 27 dell'articolo 2 del decreto legge n. 138 del 2011, il quale prevede, per i contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, che alla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011 si applica l'aliquota del 12,50 per cento e che ai fini della determinazione di tali redditi si tiene conto dell'ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento degli stessi e del tempo intercorso tra pagamento dei premi e corresponsione dei proventi.

In particolare, con il comma 2 di detto articolo, viene specificato che per i suddetti contratti la parte di reddito riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o di acquisto e il 31 dicembre



2011, da assoggettare al 12,50 per cento, è costituita dalla differenza tra il valore della riserva matematica relativa a tale polizza a questa data e i premi versati fino alla stessa data; la parte di reddito riferita al periodo successivo va assoggettata a tassazione applicando i criteri previsti dal comma 1 del medesimo articolo.

Infine, con il comma 3 dell'articolo 2 viene specificato che le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dello stesso articolo trovano applicazione anche per i redditi dovuti dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazioni di servizi, percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato, sempreché sia determinabile, sulla base di idonea documentazione analoga a quella prevista dalla normativa italiana, la composizione degli attivi a copertura delle riserve.

